

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 117

15 novembre 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40
DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL
BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna";
- l'art. 40 "Legge finanziaria regionale", della legge sopraindicata, che stabilisce fra l'altro, l'adozione, in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio, della legge finanziaria da approvarsi immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio dalla quale trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa;
- l'art. 5 della legge sull'Ordinamento contabile che prevede l'adozione di un bilancio pluriennale, allegato al bilancio annuale ed approvato con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale, le cui previsioni di spesa siano correlate a quelle indicate dagli indirizzi della programmazione regionale, nonché ai previsti nuovi interventi legislativi, e quelle d'entrata costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla Regione a carico di esercizi futuri;

Preso atto della relazione presentata dal Vice Presidente e Assessore a Finanze. Europa, con la quale sono state fornite le motivazioni tecnico-politiche circa la presentazione del progetto di legge finanziaria regionale correlato al progetto di legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009 approvato dalla Giunta regionale contestualmente al presente atto;

Ritenuta l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge

affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di approvazione del Bilancio 2007 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi e del fatto che la Legge finanziaria regionale costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio 2007 e dal Bilancio pluriennale 2007-2009;

Richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 e successive modificazioni recante l'oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", e concernente la revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a seguito della entrata in vigore della L.R. n. 43/01;

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Risorse Finanziarie e Strumentali, dott. Luciano Pasquini, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003 e successive modificazioni;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari, espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze, dott.ssa Amina Curti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003 e successive modificazioni;

Su proposta del Vice Presidente e Assessore a Finanze. Europa;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di approvare il progetto di legge regionale "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009" nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di presentare all'Assemblea legislativa il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione a norma di legge.

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009.

Art. 1

Automazione e manutenzione

del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo: sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"

Esercizio 2007: Euro 2.000.000,00

b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale - comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"

Esercizio 2007: Euro 100.000,00

c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"

Esercizio 2007: Euro 5.500.000,00

d) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali e ad altri Enti della pubblica amministrazione per lo sviluppo del piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"

Esercizio 2007: Euro 150.000,00

- e) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"

Esercizio 2007: Euro 11.850.000,00.

Art. 2

Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa, di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

Art. 3

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2007, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 4

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2007: Euro 400.000,00

- b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2007: Euro 400.000,00

- c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2007: Euro 250.000,00.

Art. 5

Interventi a favore delle cooperative di garanzia
e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo

1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e del credito nel settore agricolo, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37), nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.2.5750 - Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul capitolo sottoindicato:

- a) Cap. 18342 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per attività di assistenza e consulenza tecnica-finanziaria a favore delle imprese

associate (art. 1, comma 2, lett. c), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)"

Esercizio 2007: Euro 100.000,00.

Art. 6

Interventi per la forestazione

1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali come segue:

- a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (articolo 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"

Esercizio 2007: Euro 1.000.000,00.

Art. 7

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:

- a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere sul sottoindicato capitolo:

Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; articolo 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

Esercizio 2007: Euro 500.000,00

- b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (articolo 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

Esercizio 2007: Euro 1.835.000,00.

Art. 8

Organizzazione turistica regionale.

Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa come segue:

- a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT Servizi Srl di progetti di promozione turistica e commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle "Unioni" di cui all'articolo 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (articolo 7, comma 2, lettera a) e b) ed articolo 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2007: +Euro 130.000,00

Esercizio 2008: Euro 12.150.000,00 .

Art. 9

Recupero e valorizzazione degli edifici e
dei luoghi di interesse storico-artistico

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all'art. 12 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) sono ridotte di Euro 247.319,62 a valere sul Capitolo 30880 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici.

Art. 10

Fondo per la conservazione della natura

1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:

- a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2007, di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);
- b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 44.021,43 (Cap. 38058);
- c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 31.648,38 (Cap. 38070).

Art. 11

Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187, CNI, ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2007, di Euro 500.000,00.

Art. 12

Opere acquedottistiche e fognarie

1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)"

Esercizio 2007: Euro 860.000,00.

Art. 13

Interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi

dell'articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (articolo 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"

Esercizio 2007: Euro 1.200.000,00.

Art. 14

Parco regionale del delta del Po

1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della normativa regionale e con riferimento alla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) e all'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po) e alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), per l'esercizio 2007 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 230.000,00 a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 - Parchi e riserve naturali.

Art. 15

Patrimonio naturale regionale

1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) per l'esercizio 2007 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 900.000,00 a valere sul

Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.

Art. 16

Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00 a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.

Art. 17

Interventi nel porto di Ravenna

1. Per la realizzazione degli interventi da attuarsi nel porto di Ravenna ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 24 febbraio 1995, n. 9 (Interventi per il miglioramento dell'accessibilità marittima del porto di Ravenna) è disposta, per l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 41102 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.

Art. 18

Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 43221 "Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (Art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"

Esercizio 2007: Euro 5.000.000,00.

Art. 19

Rete viaria di interesse regionale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 45190 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, sono ridotte di Euro 135.913,80.

Art. 20

Protezione civile. Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2007, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro 1.800.000,00.

Art. 21

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 173, lettera f) e 174 della

Legge 31 dicembre 2004, n. 311, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2007, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2006, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 22

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l'esercizio 2007, in complessivi Euro 30.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale - Altre risorse vincolate:

- a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (articolo 2 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502): Euro 3.100.000,00;
- b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502): Euro 4.900.000,00;

- c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502): Euro 22.000.000,00.

Art. 23

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 50.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27.

Art. 24

Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul Capitolo 64410

nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

Art. 25

Fondo sociale regionale

1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è disposta, per l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.

Art. 26

Investimenti per i servizi

educativi per l'infanzia

1. Per la concessione, alle Province, di fondi regionali per spese d'investimento volte alla costruzione, all'acquisto, al riattamento, nonché all'arredamento delle strutture dei servizi educativi per la prima infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.1.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:

Esercizio 2007: Euro 4.000.000,00.

Art. 27

Opere urgenti di edilizia scolastica

1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è

disposta, per l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

Art. 28

Edilizia universitaria

1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria è stabilito quanto segue:

- a) Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36 (Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario) è disposta, per l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa di Euro 1.500.000,00 (Cap. 73135).
- b) Per la concessione di contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00 (Cap. 73140).

Art. 29

Promozione delle pari opportunità

1. La Regione Emilia-Romagna al fine di sostenere politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità concorre ed attua direttamente iniziative a tale scopo dedicate.

2. Per gli oneri conseguenti alle finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di euro 50.000,00 a valere sul

Capitolo 75040 CNI afferente alla U.P.B. 1.6.2.25102 - Promozione delle politiche di pari opportunità; per gli esercizi successivi il suddetto capitolo sarà dotato della necessaria disponibilità con la legge annuale di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

3. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.

Art. 30

Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2007, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 2.375.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 31

Recupero e restauro di immobili

di particolare valore storico e culturale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali volte alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) sono ridotte di Euro 1.100.000,00 con riferimento al Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 32

Iniziative regionali a favore dei giovani

1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per la dotazione strumentale e tecnologica delle strutture destinate a servizi rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71576 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

Art. 33

Trasferimento all'esercizio 2007

delle autorizzazioni di spesa relative al 2006

finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa che ammontano a Euro 374.619.872,94, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2007 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2006:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2701	1.2.3.3.4420	988.000,00
2)	2775	1.2.3.3.4425	600.000,00
3)	3208	1.2.2.3.2800	2.000.000,00
4)	3458	1.2.2.3.3100	2.000.000,00
5)	3850	1.2.3.3.4440	130.050,58
6)	3905	1.2.1.3.1500	591.543,02
7)	3925	1.2.1.3.1520	192.378,14
8)	3937	1.2.1.3.1510	8.214.026,84
9)	4270	1.2.1.3.1600	12.636.178,13

10)	4276	1.2.1.3.1600	24.274.742,40
11)	4348	1.2.1.3.1600	15.742.611,29
12)	14070	1.3.1.3.6200	212.143,01
13)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00
14)	16332	1.3.1.3.6300	2.789.360,96
15)	16400	1.3.1.3.6300	901.097,46
16)	21088	1.3.2.3.8000	6.333.138,23
17)	21091	1.3.2.3.8000	800.000,00
18)	22210	1.3.2.3.8260	2.693.294,86
19)	22258	1.3.2.3.8270	8.000.000,00
20)	23417	1.3.2.3.8350	11.149.947,02
21)	23419	1.3.2.3.8350	213.341,43
22)	23502	1.3.2.3.8220	50.000,00
23)	25525	1.3.3.3.10010	6.577.391,47
24)	25528	1.3.3.3.10010	1.707.187,59
25)	25780	1.3.3.3.10010	477.247,71
26)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
27)	27727	1.3.4.3.11610	497.937,23
28)	30640	1.4.1.3.12630	8.867.149,36
29)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
30)	30646	1.4.1.3.12630	2.856.201,83
31)	30885	1.4.1.3.12620	3.803.712,10
32)	30895	1.4.1.3.12620	32.924,12
33)	31110	1.4.1.3.12650	46.913.474,22
34)	32020	1.4.1.3.12670	10.462.461,00

35)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
36)	32097	1.4.1.3.12735	15.663.417,12
37)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
38)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
39)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
40)	35305	1.4.2.3.14000	3.266.847,64
41)	36188	1.4.2.3.14062	82.200,00
42)	37150	1.4.2.3.14150	501.616,88
43)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
44)	37336	1.4.2.3.14200	5.312.919,64
45)	37374	1.4.2.3.14220	4.913.046,06
46)	37376	1.4.2.3.14223	5.315.917,50
47)	37378	1.4.2.3.14223	2.360.420,00
48)	37385	1.4.2.3.14223	3.800.000,12
49)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
50)	38027	1.4.2.3.14310	1.807.599,15
51)	38030	1.4.2.3.14300	159.165,52
52)	38090	1.4.2.3.14305	164.341,13
53)	39050	1.4.2.3.14500	3.062.695,88
54)	39185	1.4.2.3.14500	63.730,40
55)	39220	1.4.2.3.14500	2.852.419,68
56)	39360	1.4.2.3.14555	1.499.663,51
57)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
58)	41250	1.4.3.3.15800	1.906.918,92
59)	41360	1.4.3.3.15800	829.344,88

60)	41550	1.4.3.3.15800	102.477,24
61)	41570	1.4.3.3.15800	425.000,00
62)	41900	1.4.3.3.15820	225.000,00
63)	41995	1.4.3.3.15820	3.119.046,68
64)	43027	1.4.3.3.16000	1.777.786,03
65)	43221	1.4.3.3.16010	3.024.526,40
66)	43270	1.4.3.3.16010	16.888.977,43
67)	45123	1.4.3.3.16420	121.310,21
68)	45125	1.4.3.3.16420	1.291.142,25
69)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
70)	45175	1.4.3.3.16200	17.504.837,79
71)	45177	1.4.3.3.16200	1.500.000,00
72)	45184	1.4.3.3.16200	21.182.257,03
73)	45194	1.4.3.3.16200	4.990.139,38
74)	45710	1.4.3.3.16650	835.794,00
75)	46110	1.4.3.3.16600	1.033.000,00
76)	46115	1.4.3.3.16600	645.571,12
77)	46125	1.4.3.3.16600	334.813,86
78)	47010	1.4.4.3.17400	260.000,00
79)	47015	1.4.4.3.17400	265.827,59
80)	47105	1.4.4.3.17400	305.681,35
81)	47111	1.4.4.3.17400	10.000,34
82)	47114	1.4.4.3.17400	966.752,30
83)	48050	1.4.4.3.17450	4.381.542,35
84)	48245	1.4.4.3.17530	3.634,46

85)	57200	1.5.2.3.21000	10.390.739,33
86)	57680	1.5.2.3.21060	3.094.421,02
87)	65707	1.5.1.3.19050	859.777,45
88)	65712	1.5.2.3.21080	339.913,35
89)	65714	1.5.1.3.19050	559.839,25
90)	65717	1.5.1.3.19050	1.326.195,39
91)	65770	1.5.1.3.19070	13.369.190,26
92)	68321	1.5.2.3.21060	4.645.089,85
93)	70678	1.6.5.3.27500	1.900.000,00
94)	70718	1.6.5.3.27520	2.145.819,84
95)	71572	1.6.5.3.27540	2.276.603,68
96)	71576	1.6.5.3.27540	500.000,00
97)	73060	1.6.2.3.23500	2.079.172,85
98)	73140	1.6.3.3.24510	19.000,00
99)	78569	1.4.2.3.14380	52.200,00
100)	78705	1.6.6.3.28500	1.269.818,91.

Art. 34

Strumenti per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera

1. Al fine di favorire l'appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche e di rispettare il tetto percentuale per la spesa farmaceutica ospedaliera, previsto dal Protocollo di Intesa tra il Governo e le Regioni sul Patto per la salute siglato il 28/9/06, la Regione, avvalendosi della Commissione regionale del farmaco, adotta un Prontuario Terapeutico Regionale, contenente l'elenco dei principi attivi di medicinali da utilizzarsi, nelle Aziende del Servizio sanitario regionale, in regime di degenza, nella continuità

assistenziale ospedale-territorio e in tutte le articolazioni dell'erogazione diretta previste dalla normativa nazionale.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal Prontuario regionale, in ogni ambito provinciale sono formulati dei Prontuari terapeutici, elaborati da apposite Commissioni provinciali ed adottati dalle Aziende sanitarie interessate, contenenti gli elenchi dei principi attivi selezionati all'interno del Prontuario regionale medesimo e vincolanti per la prescrizione e la somministrazione nelle proprie strutture. Al fine di favorire l'omogeneizzazione delle prescrizioni e di condividere le scelte operate a livello locale, i Prontuari terapeutici di cui al presente comma possono altresì essere formulati da Commissioni operanti nell'ambito delle aree vaste previste dalla programmazione regionale. Le Commissioni provinciali o di area vasta sono nominate d'intesa dalle Aziende sanitarie interessate, sulla base dei criteri stabiliti dal provvedimento di cui al comma 3.

3. Con provvedimento della Giunta regionale, sono individuati la composizione ed il funzionamento della Commissione regionale del farmaco, le modalità di adozione, i contenuti ed i criteri di formulazione dei Prontuari, nonché le relazioni tra le Commissioni competenti ed i casi nei quali è consentito l'uso di medicinali non inclusi nei Prontuari terapeutici provinciali.

Art. 35

Modifiche alla legge regionale

14 aprile 1995, n. 41

1. All'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 41 (Contributi per la promozione del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<In via transitoria e fino alla istituzione del Consiglio delle Autonomie locali, la Regione Emilia-Romagna eroga un contributo annuo alle Associazioni regionali delle Autonomie locali, per favorirne anche attraverso strumenti comuni, l'unità d'azione ed il coordinamento unitario e permanente, nonché la promozione delle politiche rivolte agli enti associati ed in particolare l'attività di supporto al lavoro della Conferenza

Regione Autonomie locali.>>

- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale sulla base di una proposta di attività e di riparto fra le Associazioni regionali delle Autonomie locali definito dalle medesime sentito il Comitato di Presidenza della CRAL.>>

Art. 36

Modifiche alla legge regionale

21 ottobre 2004, n. 23

1. All'articolo 6, comma 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: <<e-bis) attiva un programma di interventi, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali>>.

2. All'articolo 31, comma 2, della legge regionale n. 23 del 2004 le parole <<lettere a), c), d) ed e)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a), c), d), e) ed e-bis)>>.

Art. 37

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2007-2009 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

Art. 38
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.
-
-

